

## TRIBUNALE TORINO

20 APRILE 2000

ESTENSORE: ZANETTI

IMPUTATO: ROVELLA

## Programmi per elaboratore

• Duplicazione abusiva •

Scopo di lucro • Risparmio

di costi • Reato •

Sussistenza

*Il fine di lucro richiesto per l'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171-bis l.d'a. può consistere non solo nella duplicazione di programmi per elaboratore a fini di commercializzazione a soggetti terzi, ma anche nel profitto ritraibile da un risparmio di costi finalizzato, in una ottica imprenditoriale, a diverse forme di investimento.*

## Programmi per elaboratore

• Duplicazione abusiva •

Dolo • Dolo specifico •

Mera inerzia • Insufficienza

*L'elemento soggettivo del reato di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore previsto e punito dall'art. 171-bis l.d'a. consiste nel dolo specifico che non è ravvisabile nella mera inerzia dell'amministratore di una società nel disciplinare la gestione del servizio di approvvigionamento e uso di supporti informatici nell'impresa e da parte dei suoi dipendenti.*

**A**ngelo Rovella era tratto a giudizio per il reato ex articolo 81 capoverso c.p. 171-bis legge 633/41 con decreto 26 gennaio 1999 del Giudice per le Indagini Preliminari presso la Pretura Circondariale di Torino a seguito di tempestiva opposizione, proposta il 22 gennaio 1999 avverso il decreto penale 10 novembre 1998 notificato il successivo 7 gennaio 1999, con cui era stata irrogata al prevenuto, per l'illecito in esame, la pena di lire 6.900.000 di multa, parzialmente applicata in sostituzione di pena detentiva con la non menzione. Cosa indicava successivamente, nei modi di rito, il nominativo di alcuni testi e di due consulenti da esaminare su circostanze specificamente enunciate, chiedendo autorizzarsene la citazione, assentita dall'ufficio. Al dibattimento presenziava l'imputato, ed era revocato l'opposto decreto penale. In sede di esposizione introduttiva, previa integrazione del fascicolo dibattimentale mediante inserzione del verbale di atti irripetibili, il pubblico ministero si richiamava alla contestazione e chiedeva l'esame dei soggetti indicati in lista nonché del prevenuto, offrendo le produzioni dettagliate a verbale. La difesa, dal canto suo, chiedeva anche essa l'esame del proprio assistito, riservandosi il controesame dei soggetti *ex adverso* indicati e offrendo la documentazione specificata a verbale. Ammesse le prove si procedeva, anzitutto, all'audizione dei due consulenti del pubblico ministero, dopo il cui esame era acquisita la relazione scritta dai medesimi stilata. Erano poi sentiti i testi d'accusa, tutti dipendenti della CDM Rovella. Ad alcuni di essi era contestato il difforme tenore di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari di cui i verbali erano acquisiti agli atti. Da ultimo era ascoltato l'ulteriore teste di accusa appartenente alla sezione polizia giudiziaria procura della Repubblica e operante accertamenti sui fatti di causa. A questo punto il pubblico ministero provvedeva ex art. 516 c.p.p. a modificare la contestazione originaria conformemente al tenore riportato in epigrafe, la Difesa chiedeva termine, spirato il quale, non risultando avanzate istanze istruttorie di sorta, venivano indicati alle parti gli elementi che sarebbero stati utilizzati per la decisione e le si invitava alla discussione.

In esito al pubblico, orale dibattimento uditi il pubblico ministero e i difensori che hanno concluso come in epigrafe descritto si osserva quanto segue.

L'ipotesi d'accusa non è stata adeguatamente suffragata dall'istruttoria dibattimentale. La contestazione originaria elevata nei confronti del prevenuto si fondava su una ricostruzione dei fatti in termini di immediata riconducibilità allo stesso dell'attività di duplicazione a fini di lucro dei programmi dettagliati nel decreto dispositivo del giudizio, siccome attuata dal Rovella, se non materialmente, in forza di sue direttive agli esecutori materiali. Per inciso, rappresenta dato pacifico in causa la veste di amministratore unico della Cdm Rovella s.p.a. attribuita all'odierno imputato nel decreto dispositivo del giudizio, veste sicuramente compatibile con l'emanazione di ordini e direttive nei confronti dei dipendenti. Orbene, l'istruttoria svolta ha confermato che effettivamente, in ambito aziendale, erano utilizzati programmi abusivamente duplicati. Al riguardo basti richiamare, precipuamente, il tenore del verbale di sequestro inserito *ab origine* nel fascicolo dibattimentale nonché le dichiarazioni dei testi e quelle dei consulenti della pubblica accusa, reiterative in questa sede di quanto enunciato nella relazione scritta appositamente stilata e acquisita agli atti. Risulta, in particolare, dal verbale di sequestro che presso i locali dell'impresa si reperirono, tra l'altro, centoquaranta *floppy disk* di varie capacità, un CD-Rom, due *hard disk* e numerose *directory* installate su tredici PC. Su tali supporti informatici vennero rinvenuti dai consulenti i programmi dettagliati nella loro relazione scritta (con le precisazioni di cui alla relazione aggiuntiva) per i quali l'impresa non fu in grado di esibire regolare licenza d'uso o fattura di acquisto. Taluni almeno di detti programmi risultarono, sulla scorta dei dati estrapolabili, di frequente utilizzo nonché congrui rispetto all'attività aziendale. Appare ovvio, alla luce della riscontrata carenza di documentazione legittimante, che la disponibilità dei programmi di cui si è detto derivava necessariamente da una duplicazione non autorizzata dal titolare del relativo diritto. Sul piano oggettivo, dunque, uno dei profili fattuali della contestazione risulta provato. Viceversa non è stata provata in causa, neppure a seguito dell'audizione dei numerosi dipendenti o ex dipendenti della Cdm s.p.a. indicati come testi, una diretta attivazione dell'imputato volta a duplicare personalmente o a disporre la duplicazione, da parte dei sottoposti ovvero di terzi collaboratori, dei famosi programmi. Non solo nessuno dei soggetti esaminati ha potuto riferire di aver notato il prevenuto occuparsi direttamente di simili incombenze ovvero impartire istruzioni di sorta al riguardo, ma più testi hanno dichiarato che, in generale, il Rovella non si occupava affatto del settore informatica lamentando inteso, salvo non ricorrerono peculiari esigenze di approvvigionamento di supporti apprezzabilmente costosi, nel qual caso lo si interpellava onde ottenere l'assenso alla spesa (cfr. dep. Chittaro). Osserva, d'altro canto, l'ufficio che lo spessore non esiguo della compagine aziendale quale documentato dalle produzioni delle parti e l'incarico di vertice dell'imputato rendevano per sé poco probabile una sua personale ingerenza nella materiale attività di duplicazione abusiva; mentre, quanto all'emanazione di direttive verbali in proposito (dovendosi ragionevolmente escludere l'ipotesi di direttive scritte), essa non sarebbe potuta sfuggire ai dipendenti esaminati come testi e sforniti — soprattutto quelli non più alle dipendenze della Cdm s.p.a. — di qualsiasi plausibile movente

per una falsa deposizione. A dibattimento è emersa, come si è visto, una situazione di scarsa strutturazione del servizio relativo all'approvvigionamento del materiale informatico e all'uso dello stesso, tale per cui il personale volta a volta interessato si rivolgeva, come referenti, ai colleghi o al diretto superiore o all'ufficio acquisti; solo in casi eccezionali era coinvolto il Rovella mentre, circa l'uso dei supporti informatici già esistenti in ditta, i dipendenti avevano normalmente in dotazione un PC ed era invalsa la prassi di prelevare direttamente i *floppy disk* sparpagliati nei locali dell'impresa o quant'altro necessitasse momentaneamente per il lavoro dei singoli, provvedendosi talvolta personalmente all'installazione di particolari programmi sui cennati PC (cfr. dep. Marzola, Quaglia, Inches, Chittaro, Berrone). Nessun controllo era operato in merito all'eventuale installazione, da parte dei sottoposti, di programmi in loro possesso sui supporti informatici aziendali, mentre nei locali operavano anche consulenti esterni i quali, a loro volta, recavano plausibilmente secondo il materiale di cui necessitavano e ivi lo utilizzavano fruendo, peraltro, anche dei supporti loro riservati dall'impresa (cfr., sul punto, le circostanze in fatto evidenziate nella relazione aggiuntiva dei consulenti del p.m., in cui si fa menzione di una simile prassi, parzialmente accertata). Sulla scorta dei costituiti sunteggiati appare per nulla inverosimile che il compendio incriminato fosse frutto dell'operato di soggetti diversi dall'imputato e in assenza di specifiche direttive al riguardo del Rovella. Ciò tanto più in quanto non è stato acquisito alcun elemento tale da comprovare la finalità di una successiva commercializzazione, da parte della Cdm s.p.a. dei programmi duplicati giacenti in azienda. Proprio in base a tali considerazioni la pubblica accusa ha provveduto a modificare, in corso di dibattimento, la contestazione originaria, abbandonando l'impostazione iniziale che vedeva nel Rovella, come si è detto, l'autore materiale delle abusive duplicazioni (o comunque il soggetto propulsore in forma diretta delle medesime mediante direttive e ordini ai dipendenti) e abbracciando viceversa la ricostruzione dell'operato di costui in termini di maliziosa induzione in errore dei dipendenti stessi tramite la messa a disposizione incontrollata di programmi vari finalizzata proprio a promuovere una inconsapevole duplicazione abusiva dei programmi stessi da parte degli ignari sottoposti (beninteso, nell'interesse aziendale). In tal modo va riguardata la menzione dell'art. 48 c.p. nella contestazione modificata, il cui tenore, d'altro canto, milita inequivocamente nel senso dianzi prospettato. Per quel che concerne la mancata prova di una divisa negoziazione « esterna » dei programmi abusivamente duplicati, il p.m. ha invece affermato come, a suo avviso, il fine di lucro postulato dalla norma incriminatrice debba pur sempre ravvisarsi laddove tale duplicazione, benché non preordinata a fini di commercializzazione a soggetti terzi, trovi motivo nel risparmio di costi che ne consegue per il suo autore, ovviamente esonerato dall'acquisire in forme legittime la disponibilità di siffatti programmi. Al riguardo la pubblica accusa ha evidenziato che nella specie i programmi oggetto della riscontrata duplicazione erano in larga misura utilizzabili e/o utilizzati per l'attività aziendale, tanto che i propri consulenti avevano quantificato un approssimativo risparmio di costi, per quest'ultima, pari a circa tre milioni di lire. Proprio in conseguenza di ciò sarebbe ravvisabile lo scopo di lucro e, al contempo, apparirebbe suffragato il coinvolgimento del Rovella, quale unico soggetto che per la veste istituzionale aveva interesse alla duplicazione illecita.

Orbene, ritiene il giudicante che mentre possa recepirsi l'impostazione dell'accusa quanto al significato della locuzione « scopo di lucro » non sia invece emersa, come anticipato, prova sufficiente della sussistenza, in capo al Rovella, del peculiare elemento psichico necessario per l'integrazione della fattispecie siccome descritta nel capo di imputazione con cui occorre confrontarsi.

Quanto alla prima problematica, non è dato ritrarre alcun criterio ermeneutico di natura generale in virtù del quale, nel nostro ordinamento, lo scopo di lucro sia identificabile sicuramente con la sola locupletazione immediata e non anche con il profitto ritraibile da un risparmio di costi siccome ordinariamente finalizzato, nell'ottica imprenditoriale, a diverse forme di investimento. Laddove i fatti in discussione si verificano in ambito imprenditoriale e comportino un apprezzabile risparmio per l'imprenditore sembra disagevole affermare che non sia soddisfatto il fisiologico scopo di lucro che informa l'attività di quest'ultimo, proprio in ragione dell'elemento unificante che caratterizza la globale attività del soggetto che opera economicamente nelle forme predette. Né l'accezione lessicale del vocabolo « lucro » fornisce la risposta caldeggiata dalla difesa.

Disattesa pertanto la più radicale tesi difensiva va evidenziato, circa l'elemento psichico del reato in discussione, che pur abbandonata l'impostazione originaria di un coinvolgimento, per così dire, immediato del Rovella (coinvolgimento sicuramente indimostrato, come riconosciuto dallo stesso organo dell'accusa) occorrerebbe pur sempre la prova di un dolo diretto e intenzionale del prevenuto orientato ad apprestare una situazione di fatto incentivante all'abusiva duplicazione da parte dei sottoposti in buona fede. Il delitto in esame è invero un reato doloso, per di più a dolo specifico, per cui anche nel soggetto che, inducendo in errore l'agente materiale, abbia cagionato l'integrazione del profilo obiettivo dell'illecito occorrerebbe individuare lo stesso elemento psichico (cfr. Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1996, n. 6389; 10 gennaio 1996, n. 607). E ciò, si aggiunge, appare tanto più significativo nel presente caso, dove l'induzione in errore sarebbe il frutto, come si è visto, di una maliziosa condotta di preordinazione da parte del Rovella e non di quella mera accettazione del rischio che caratterizza il dolo eventuale. È ben vero che la prova dell'elemento psichico del reato, riguardante l'atteggiarsi del foro interno dell'agente è una prova precipuamente logica; ma nella specie non sussistono elementi univoci da cui ritrarre l'appagante convinzione che il Rovella sapesse della situazione (la quale, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe addirittura stata frutto di una capziosa predisposizione da parte sua o comunque di una sua callida tolleranza) e intendesse sfruttarla a proprio favore. Si è già detto che la veste dell'imputato, le dimensioni dell'impresa e la sua strutturazione erano tali da non poterne far discendere l'inevitabile consapevolezza, in capo al prevenuto, della situazione esistente (disponibilità dettagliata dei programmi per una duplicazione abusiva). Tale consapevolezza, come si è visto, neanche potrebbe farsi derivare, in via logica, da specifici interventi al riguardo, di cui non vi è prova. In sostanza, dovrebbe dunque ricondursi alla sola inerzia dell'imputato nel disciplinare la gestione del servizio di approvvigionamento e uso dei supporti informatici e al vantaggio (peraltro economicamente contenuto) derivante all'impresa dall'utilizzo, ad opera dei dipendenti, dei programmi abusivamente duplicati la prova circa l'originario

perseguimento da parte del Rovella, degli scopi anzidetti. Siffatta ricostruzione appare però sfornita di adeguato supporto solo che si consideri, ad esempio, come l'elemento indiziario rappresentato dall'utilità per l'impresa discendente dal risparmio dei costi non sia punto univoco. Anche altri soggetti, segnatamente i dipendenti e i collaboratori esterni, ben potevano ritrarre una personale utilità dall'eventuale attività di duplicazione abusiva, non foss'altro che per la nazionalizzazione dei rispettivi lavori. Né sembra priva di rilievo la circostanza, già evidenziata, che non tutti i programmi abusivamente duplicati erano utilizzabili c/o utilizzati per l'attività della Cdm, potendo farsi discendere proprio da ciò considerazioni sul piano logico circa l'estraneità della compagine — e del suo amministratore — alle iniziative concernenti la duplicazione abusiva ovvero a una consapevole tolleranza riguardo alla formazione di un « archivio » di programmi duplicati.

Si badi, da ultimo, che la natura « comune » e non « propria » del reato di cui si discute impedisce di addebitare all'imputato una responsabilità penale derivante da una posizione di garanzia in merito all'osservanza, ad opera dei sottoposti, della normativa in materia; e comunque, laddove pure egli fosse stato onerato da una simile responsabilità, l'omesso controllo non equivarrebbe per sé solo a manifestazione di quel dolo intenzionale postulato dalla norma incriminatrice.

In sostanza, difettando prova adeguata dell'elemento psichico dell'illecito in oggetto, Rovella Angelo va assolto, *ex art. 530, 2° comma, c.p.p.*, perché il fatto non costituisce reato.